


AREA GESTIONE EDILIZIA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
E IGIENE AMBIENTALE
PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' UNIVERSITARIA
E LE SEDI ESTERNE DI ROMA**



Responsabile del procedimento Geom. Paolo Grottesi



INDICE

Art. 1. CONTESTO E OBIETTIVI	3
Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 3. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 4. DURATA DELL'APPALTO	3
Art. 5. IMPORTO STIMATO E REVISIONE PREZZI.....	3
Art. 6. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	4
Art. 7. RAPPORTI E FIGURE DI RIFERIMENTO CONTRATTUALI	6
Art. 8. SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	7
Art. 9. OBBLIGHI ALLA RISERVATEZZA	7
Art. 10. CAUZIONE DEFINITIVA	8
Art. 11. COPERTURE ASSICURATIVE	10
Art. 12. TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	12
Art. 13. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	13
Art. 14. PENALI	13
Art. 15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	15
Art. 16. RECESSO	18
Art. 17. SUBAPPALTO	18
Art. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	18
Art. 19. D.U.V.R.I. – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	19
Art. 20. SPESE CONTRATTUALI	19
Art. 21. FORO COMPETENTE	19



Art. 1. CONTESTO E OBIETTIVI

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina del servizio di pulizia da espletarsi nei locali in uso dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (nel seguito "**Università**" o "**Amministrazione**"), presso la Città Universitaria e le sedi esterne, da parte dell'Aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito "**Aggiudicatario**").

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è specificato all'art. 1 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

Art. 3. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Art. 4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediato affidamento del servizio all'Aggiudicatario, sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale. In tal caso il periodo quinquennale decorre dalla data del verbale di avvio del servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 5. IMPORTO STIMATO E REVISIONE PREZZI

L'importo annuo stimato per l'appalto è il seguente:



TOTALE ANNUO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO € 9.158.238,40 + IVA

Oneri per DUVRI, importo annuo non soggetto a ribasso € 10.779,80+IVA

TOTALE ANNUO COMPLESSIVO € 9.169.018,00 + IVA

L'importo complessivo stimato per l'intera durata dell'appalto è il seguente:

TOTALE QUINQUENNALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO € 45.791.192,00 + IVA

Oneri per DUVRI, importo quinquennale non soggetto a ribasso € 53.899,00 + IVA

TOTALE QUINQUENNALE COMPLESSIVO € 45.845.091,00 + IVA

La revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno, sarà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali in rate mensili posticipate entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture in formato elettronico da parte dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007 commi 209-214, come modificati dal D.L. 201/2011 ed integrati dalla Legge di conversione 214/2011, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. L'Aggiudicatario, ai sensi del Decreto MEF n.55 del 03/04/2013, deve provvedere all'inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il



Codice Univoco d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, nel seguito DEC e di cui al successivo art. 7, all'atto della stipula del contratto.

Le fatture devono essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e dell'art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015.

Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l'Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, ciascuna per anno contabile. L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 comma 5 e 6 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii. per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell'Aggiudicatario, lo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimenti.

Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Le ritenute dello 0,5% sono svincolate in sede di liquidazione finale, con l'emissione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016.

Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del DEC, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture.



Sul valore del contratto di appalto si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 c.18 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Art. 7. RAPPORTI E FIGURE DI RIFERIMENTO CONTRATTUALI

L'Amministrazione nominerà un DEC, preposto alla vigilanza sullo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, che, a titolo esemplificativo, dovrà:

- predisporre, in accordo con l'Aggiudicatario, il verbale di avvio del servizio;
- impartire tutte le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività;
- controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento;
- controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività previste siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione stessa.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione effettuerà e riceverà tramite il DEC tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

A tal fine l'Aggiudicatario provvederà a nominare un Responsabile del servizio, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'Amministrazione all'atto della firma del contratto o alla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività del servizio, qualora quest'ultimo sia antecedente alla stipula del contratto.



Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni attività dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC.

Il Responsabile del servizio svolgerà la propria attività di coordinamento all'interno della Città Universitaria e nelle Sedi Esterne, nelle quali sarà coadiuvato dai Referenti per le sedi esterne, questi ultimi da individuarsi tra il personale addetto al servizio pulizie.

Art. 8. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Aggiudicatario non può sospendere in modo unilaterale i servizi forniti, neanche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale e quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9. OBBLIGHI ALLA RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del Contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'Aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con il servizio in appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Aggiudicatario deve:



- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del Contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso.

Relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del Contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 10. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della data di stipula del contratto o, se precedente, al momento dell'avvio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva a favore dell'Università, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice e nella misura di cui all'art.103, comma 1 dello stesso.

La cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Impresa aggiudicataria per danni superiori al valore garantito.



La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio;
- la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Impresa aggiudicataria in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Impresa aggiudicataria è avvertita con PEC (Posta Elettronica Certificata).

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a reintegrare la garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Nel caso di mancato reintegro l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'articolo 103, comma 5 del Codice.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità finale.



Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al citato art. 103 del Codice.

Art. 11. COPERTURE ASSICURATIVE

È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare specifica **polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera (RCO)**, con esclusivo riferimento al servizio in questione e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

- **R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Università della Sapienza, ai subappaltatori e ai loro dipendenti
- Massimale minimo € 2.000.000,00 per sinistro
- Inquinamento accidentale
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori (prestazioni) con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell'ambito dei lavori (prestazioni)



- Danni a cose in consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale

- **R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**

Condizioni particolari:

- Massimale minimo Euro 2.000.000 per sinistro con il massimo di Euro 1.500.000 per persona
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

In alternativa alla stipulazione della polizza, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore alla cifra suindicata.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, fermo restando quanto stabilito all'art. 48, comma 5, D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, è possibile presentare, alternativamente:

- unica polizza stipulata dalla mandataria; in tal caso le componenti della RTI devono risultare necessariamente assicurate nella polizza stessa; ovvero
- una polizza intestata al RTI (soggetto assicurato) o alla mandataria in nome e per conto delle mandanti che abbia come assicurato il soggetto RTI.

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di stipula dell'appalto, ovvero, se precedente, al momento dell'avvio del servizio. In assenza di detta polizza non è possibile procedere alla stipula del contratto o, se antecedente, all'avvio del servizio.



Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione inderogabile del rapporto contrattuale e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12. TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche lo scopo di promuovere l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della citata legge. A tal fine, l'Aggiudicatario ha l'obbligo – una volta adempiuto quello relativo alla salvaguardia dei livelli occupazionali – di riservare una quota percentuale nell'ambito delle nuove assunzioni ai soggetti svantaggiati. Tale quota sarà definita in sede contrattuale d'accordo con la stazione appaltante, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di



svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antiinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, se richiesto in qualsiasi momento dall'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra l'Amministrazione, comunque, acquisirà, ex art. 16 bis della Legge n. 2/2009, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 13. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per l'espletamento dei servizi.

Art. 14. PENALI

Qualora si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali di seguito indicate, previo accertamento da parte del DEC.

a) In ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite:

- per ogni prestazione giornaliera /bigiornaliera non eseguita € 200,00;
- per ogni prestazione settimanale non eseguita € 300,00;



- per ogni prestazione bisettimanale non eseguita € 400,00;
 - per ogni prestazione mensile non eseguita € 500,00;
 - per ogni prestazione bimestrale non eseguita € 750,00;
 - per ogni prestazione trimestrale non eseguita € 1.000,00.
- b) In ragione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, ossia della inesattezza o della non conformità delle stesse a quanto prescritto analiticamente dal Capitolato Tecnico, dal contratto, e dall'offerta, nonché da ogni altra previsione legislativa in materia:
- per ogni prestazione giornaliera / bigiornaliera inesatta o non conforme € 100,00;
 - per ogni prestazione settimanale inesatta o non conforme € 150,00;
 - per ogni prestazione bisettimanale inesatta o non conforme € 250,00;
 - per ogni prestazione mensile inesatta o non conforme € 400,00;
 - per ogni prestazione bimestrale inesatta o non conforme € 500,00;
 - per ogni prestazione trimestrale inesatta o non conforme € 1.000,00.
- c) Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti agli artt. 5.1, 5.2 e 6 del Capitolato Tecnico è prevista l'applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni infrazione riscontrata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate, verranno contestati all'Aggiudicatario dal DEC per iscritto a mezzo posta elettronica.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare, a mezzo posta elettronica, le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio insindacabile



dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il DEC provvederà a detrarre il relativo importo dal canone relativo al mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa.

Art. 15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, ha l'obbligo di risolvere il contratto relativo all'appalto in argomento per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto citato.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto di cui al presente Capitolato si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
- superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- cessione del contratto, da parte dell'Aggiudicatario (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.);



- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- per le ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi



dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario, il RUP assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù del comma 5 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle



prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Art. 16. RECESSO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Aggiudicatario, previo pagamento delle prestazioni eseguite relative ai servizi, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Art. 17. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., non può essere affidata a terzi, a pena di nullità, la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà eseguire in proprio la parte prevalente del contratto.

La restante parte può essere oggetto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d) del Codice, è vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte.



Qualsiasi atto dell'Aggiudicatario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 19. D.U.V.R.I. – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, è compreso tra i documenti di gara e sarà parte integrante del contratto.

Art. 20. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- tutte le spese di pubblicazione per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare all'Amministrazione entro 60 giorni dalla richiesta di rimborso, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e del DM 02/12/2016;
- le spese contrattuali;
- le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 21. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, il foro competente in via esclusiva è quello di Roma.